

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30733 Anno 2018

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udienza: 27/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIACOMONI ALBERTO nato il 21/12/1973 a PESARO

avverso la sentenza del 03/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 364/2015, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pesaro a Alberto Giacomoni ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato per oltre 45 minuti dalla abitazione nella quale stava agli arresti domiciliari.

2. Nel ricorso di Giacomoni si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) illogicità della motivazione per avere trascurato il vizio di mente dell'imputato - affetto da disturbo antisociale della personalità - al momento della commissione del fatto; b) mancanza di motivazione dell'esclusione dello stato di necessità, essendosi il ricorrente allontanato dall'abitazione a causa di una crisi di panico che lo indusse a uscire per respirare all'aria aperta. A conclusione del ricorso, si assume che ricorrono i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (nel quale non si precisa se i motivi dedotti concernono violazioni di legge o vizi della motivazione) è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha rilevato che dalle relazioni mediche emerge che al momento del fatto Giacomoni era affetto da un "*disturbo antisociale di personalità*" e da un "*disturbo correlato all'uso di sostanze*" e, valutati anche gli altri dati (comportamento dell'imputato e sue dichiarazioni) ha correttamente escluso una situazione riconducibile a una incapacità di intendere e di volere. Infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, per il riconoscimento del vizio di mente (totale o parziale) rilevano solo i "*disturbi della personalità*" che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o riducendola grandemente, a condizione - inoltre - che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne deriva che non rilevano anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali, tranne che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "*infermità*" (ex multis: Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Rv. 261339; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 257923). Né, oltretutto, nel ricorso si argomenta circa la, pur necessaria, correlazione causale fra il disturbo e la condotta tenuta dall'imputato.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, le deduzioni sviluppate risultano aspecifiche perché non si confrontano con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, nella quale si osserva che l'eventuale attacco di panico e la necessità di calmarsi (dopo una lite con la madre e la figlia) non giustificavano la condotta di Giacomoni perché egli avrebbe potuto chiamare un medico, spostarsi in altra zona della casa o, comunque, allontanarsi per un tempo più breve di quello (45 minuti) durante il quale restò fuori dalla abitazione.

1.3. Quanto alla chiesta applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., va rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa prima della vigenza della norma. Poiché ha natura sostanziale, l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, compresi quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione, che può valutare di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'applicabilità della norma, ma limitandosi - per la natura del giudizio di legittimità - a vagliare la non incompatibilità della fattispecie concreta, risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i requisiti e i criteri indicati dal predetto art. 131-*bis* (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Rv. 264596; Sez. 3, n. 15449 del 8/04/2015 2015 Rv. 263308; Sez. 4, n. 1474 del 22/04/2015 Rv. 263693). Tuttavia, nel caso in esame il ricorrente presenta reiterati precedenti penali (per reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 337, 582 e 585 cod. pen., oltre che per guide in stato di ebbrezza) e questo osta - in base all'ultima porzione dell'art. 131-*bis*, comma 1, cod. pen. - al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, perché denota una devianza "*non occasionale*" (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034).

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 27/04/2018